



COMUNE DI CASTELTERMINI

Prov. di Agrigento

SETTORE IGIENE - SANITA'

ORDINANZA N° 58

DEL 30 OTTOBRE 2013

OGGETTO:	Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
-----------------	---

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Casteltermini appartiene all'ambito territoriale ottimale denominato " ATO GESA AG2 " posto in liquidazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- l'art.19, comma 2 bis, della legge regionale n.ro 9/2010 s.m.i. prevede la cessazione del servizio di raccolta RSU da parte della GESA AG2 in data 30 settembre 2013, trasferendo in capo ai nuovi soggetti gestori la titolarità delle funzioni, che prima facevano capo alla medesima GESA AG2 , con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società d'ambito, di compiere ogni ulteriore atto di gestione;
- **Vista** l'Ordinanza Presidenziale n.ro 8 in data 27 settembre 2013 e la nota del Commissario Straordinario dell'ATO AG2 dott. Ferdinando Buceti – inviata anche ai Sindaci dei Comuni afferenti - con la quale *al fine di dissipare ogni dubbio interpretativo sul soggetto competente ad assicurare la continuità del servizio "de quo " richiama l'art.4 della predetta Ordinanza Presidenziale nella parte in cui prevede che nel caso di esternalizzazione a terzi il Commissario dovrà limitarsi a verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai Comuni in forma singola o associata . Invita pertanto i soggetti competenti come sopra individuati (SRR; Comuni in forma singola ; Comuni in forma associata) a predisporre gli atti necessari occorrenti a garantire la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel relativo territorio;*

Vista la propria Ordinanza n° 53 del 01 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgvo. 152/2006 e s.m.i. per la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti a tutto il 31/10/2013;

CONSIDERATO: che in data 28 ottobre 2013 si è tenuto un incontro tra i Sindaci dell'Ambito ex GE.S.A. AG2 nel corso del quale è emersa l'assoluta necessità di procedere alla continuazione del servizio nelle more dell'affidamento del servizio da parte della costituente SRR;

VISTA la legge regionale 3/2013 ad oggetto: "Modifica alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", la quale in particolare all'art. 1 comma 2 stabilisce che i Comuni in forma singola o associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti riportando di fatto la competenza ai singoli comuni;

RITENUTO che permangono le circostanze evidenziate nella relazione tecnica redatta dal Responsabile di P.O. N° 4, prot. n° 16245 del 01/10/2013 sulle conseguenze ambientali derivanti dall'interruzione del servizio;

DATO ATTO CHE:

- Con la L.R. n° 9 del 8 aprile 2010 (art. 5) la Regione Siciliana confermava i 10 Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.);
- Con Decreto Presidenziale n° 531 del 4 luglio 2012 la Regione Siciliana individuava ulteriori 8 (otto) Ambiti Territoriali Ottimali;
- In tale complessiva delimitazione il Comune di Raffadali veniva inserito nell'A.T.O. n° 1 denominato "Agrigento Provincia EST";
- Che alla luce delle vigenti normative la Provincia Regionale e i Comuni ricompresi in ciascun Ambito dovevano costituire la Società per la Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti (S.R.R.);
- Con Decreto n. 325 del 22 marzo 2011 l'Assessorato dell'Energia adottava gli schemi tipo di statuto e di atto costitutivo della S.R.R. come Società Consortile per azioni.
- Con nota prot. 13345 del 23/03/2012 l'Assessorato Regionale dell'Energia per il tramite della Provincia Regionale di Agrigento trasmetteva gli schemi suddetti evidenziando la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari l'adesione alle nuove società S.R.R.
- Con successiva nota prot. 191/GAB del 10/07/2012 l'Assessorato diffidava gli enti ad approvare nelle assisi consiliari l'adesione alla nuova società assegnando ulteriori 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella GURS del D.P.R 531 del 4/07/2012;
- il Comune di Casteltermini con delibera consiliare n. 46 del 23/8/2012, approvava lo schema di statuto e di atto costitutivo della Società Consortile per Azioni denominata "Agrigento Provincia Est", autorizzando il legale rappresentante alla sottoscrizione della costituzione della stessa. Riservandosi la facoltà di richiedere il passaggio ad un diverso ATO nella ipotesi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/2010.;
- In data 01/02/2013 l'Assessorato Regionale dell'Energia emanava una nuova circolare, prot. 221, che dettava direttive generali per l'attuazione della Gestione integrata dei rifiuti. Nella Circolare si individuava la scadenza per la costituzione delle S.R.R. nel 15 febbraio 2013 e si dava, al fine di consentire una più snella strutturazione, la possibilità di adottare uno schema di statuto di Società Consortile a Responsabilità Limitata con Capitale Sociale minimo pari ad € 10.000,00.
- In data 01/03/2013 perveniva da parte della Provincia Regionale di Agrigento la convocazione di una riunione per dare attuazione alle suddette direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Casteltermini con delibera consiliare n. 25 del 04/4/2013 modificava la precedente delibera consiliare n° 46 del 23/08/2012, approvando lo schema di statuto e di Atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità Limitata "Agrigento Provincia Est" autorizzando il legale rappresentante alla sottoscrizione della costituzione della Società. Riservandosi la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso ATO nella ipotesi e con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. 9/2010.
- In data 09/07/2013 l'assessorato regionale con nota n° 28112 invitava la Provincia Regionale di Agrigento a convocare i Sindaci delle costituenti Società SRR Agrigento EST e Agrigento OVEST per la stipula dell'atto notarile di costituzione entro il 31/07/2013;
- In data 13/08/2013 prot. 32588 l'Assessorato Regionale nel precisare che il comune di Raffadali era stato inserito nella SRR Agrigento Ovest, sollecitava la costituzione delle SRR secondo la nuova configurazione territoriale scaturente dai transiti già autorizzati.
- In data 17/09/2013 con nota 36061 l'Assessorato Regionale sollecitava la Provincia Regionale di Agrigento a convocare i Comuni per la costituzione delle SRR secondo la configurazione territoriale delineata prima dei decreti autorizzativi di transito, e pertanto il Comune di Raffadali nella SRR Agrigento Provincia EST;
- In data 25/09/2013 con Determinazione del Responsabile di P.O. N° 4 - Settore Igiene - Sanità e Servizi Cimiteriali, si provvedeva a liquidare la quota di partecipazione per la costituzione della SRR pari ad € 244,30;

RICHIAMATE:

- L'art. 5 della Legge Regionale n° 9/2010 come modificato della L.R. n° 3/2013 secondo il quale i comuni in forma singola o associata possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;
- La Circolare Assessoriale del 01/02/2013 con la quale si precisava che l'A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) doveva essere previsto nel Piano d'ambito approvato dalla SRR e quindi veniva subordinato alla costituzione della stessa;
- La successiva Circolare Assessoriale del 04/04/2013 con la quale si stabiliva che nelle more dell'adozione del Piano d'Ambito delle SRR i comuni potessero approvare gli ARO e avviare le procedure di affidamento;

PRECISATO, tuttavia, che sono emersi dei dubbi interpretativi sulla durata dell'affidamento del servizio da parte dell'ARO, atteso che con la successiva costituzione delle SRR sembrerebbe che tale affidamento debba essere interrotto;

CONSIDERATO che ad oggi, stante anche la complessità normativa e procedimentale sopra evidenziata, non è stata ancora costituita la SRR e che è in itinere il procedimento per l'approvazione dell'ARO di Raffadali;

DATO ATTO che in data odierna verrà trasmessa al competente Assessorato e alla ditta Catanzaro Costruzioni una richiesta per l'emissione del Decreto di autorizzazione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da questo Comune nella discarica di Siculiana a partire dal 31/10/2013;

RITENUTO necessario ed urgente assumere provvedimenti contingibili che garantiscano la continuità del servizio dal 01/11/2013; nelle more dell'avvio e finalizzazione di una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo soggetto, certamente complessa tenuto anche conto del suo rilievo comunitario nonché dell'obbligo di rispettare quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge

Regionale n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06/08/2013;

CONSIDERATO che all'affidamento temporaneo in parola può farsi ricorso tramite ordinanza contingibile ed urgente, i cui effetti sono proprio per definizione dello strumento stesso inevitabilmente limitati nel tempo, per non determinare gravi pregiudizi per la salute e l'igiene pubblica

Dato atto che attualmente il servizio viene così svolto:

- attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive proroghe ed integrazioni stipulato tra GESA AG2 e l'RTI **Iseda S.R.L.** (capogruppo) con sede in Aragona, Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini S.n. P. IVA 00220590848 per il **servizio di raccolta, trasporto e spazzamento** e Impresa **ICOS S.R.L.** (mandataria) e successiva Ordinanza sindacale n° 53 del 01/10/2013;
- Attraverso il contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta **SEAP S.R.L.** con sede in Aragona – Zona industriale P. IVA 01717960841, per il **servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non)** e successiva Ordinanza sindacale n° 53 del 01/10/2013;
- Attraverso affidamento con Determina n° 20 del 02/05/2013 del liquidatore della GESA AG2 dalla ditta **PROGEO S.R.L.** con sede in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846 per il **Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati)** e successiva Ordinanza sindacale n° 53 del 01/10/2013

CONSIDERATO, perciò:

- La richiamata necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,
- Che le riferite circostanze integrano la fattispecie prevista e regolata dall'art. 191 del D.Lgvo 152/2006 e successive m.i. che abilita il Sindaco allorché si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente a ricorrere all'emissione di ordinanza contingibile ed urgente,

RITENUTO necessario, quindi, ordinare l'assolvimento del servizio di che trattasi alle Società già affidatarie per il periodo di **mesi sei** e cioè fino al 30/04/2014, tempo ritenuto indispensabile per l'approvazione dell'ARO di Raffadali e per il successivo affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica;

RITENUTE sussistenti, per l'assoluta eccezionalità della situazione, le condizioni di derogare alla procedure di evidenza pubblica previsti dal codice dei contratti, di cui al D. L.gvo 163/2006;

VISTO il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163,;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs 18:08.2000 n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

a) Di affidare la prosecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti per mesi sei dal 01/11/2013 al 30 aprile 2014 alla seguenti ditte e per i servizi a fianco indicati:

1) **Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento** alla Ditta ICOS S.R.L. con sede in Porto Empedocle, via Berlinguer, 23, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio ad oggi espletato e risultanti dal Contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive integrazioni stipulato tra la GESA AG2 e il R.T.I. Iseda (capogruppo), nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

2) **Servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non)**; alla ditta SEAP S.R.L. con sede in Aragona – Zona industriale P. IVA 01717960841, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dal contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP S.R.L. nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

3) **Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati) alla ditta PROGEO S.R.L.** con sede in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dall'affidamento alla ditta PROGEO S.R.L. da parte del Commissario Liquidatore della GESA AG2 con Determina n. 20 del 02/05/2013, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale ex art. 7 e 19 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dell'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

b) di notificare la presente ordinanza alle Ditte sopra generalizzate, incaricate di svolgere i predetti servizi.

c) di dare mandato ai competenti uffici di assumere gli atti necessari e consequenziali alla presente ordinanza.

d) di trasmettere la presente a S.E. il Prefetto di Agrigento, al Sig. Commissario della Provincia Regionale di Agrigento, al Dipartimento Regionale dei rifiuti, al Commissario Straordinario dott. Ferdinando Buceti, all'ATO GESA AG2 società in liquidazione;

e) di comunicare, inoltre la presente Ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., a cura dell'Ufficio Segreteria al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente della Tutela e del Territorio, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive ed al Presidente della Regione Sicilia.

f) Dare atto che la somma complessiva pari ad € 300.000, per l'espletamento del servizio trova copertura al tit. 1 – funz. 9 – serv. 5 – interv. 3 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013 e per € 200.000,00 prevista al tit. 1 – funz. 9 - serv. 5 – interv. 3 del redigendo bilancio pluriennale 2013-2015;

g) Di disporre la pubblicazione del presente atto secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n. 10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

- che la struttura amministrativa competente è il Settore Protezione Civile e Servizi a Rete;
- Che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale;
- Che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione nell'Albo Pretorio Online del Comune.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante:

- **pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune;**
- **sul sito istituzionale dell'Ente;**
- **la trasmissione ai soggetti, pubblici e/o privati, interessati;**

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 4

Geom. Michele Reina



IL SINDACO

Avv. Alfonso Sabia

